

**CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE E  
PER IL SOSTEGNO DEL RISPARMIO PENSIONISTICO  
COMPLEMENTARE A FAVORE DELLE GIOVANI COPPIE**

**BANDO 2023**

**Articolo 1  
Oggetto**

1. Il presente bando individua i requisiti di accesso, le condizioni e i criteri per la concessione del contributo di cui all'articolo 28 della legge provinciale 29 dicembre 2022, n. 20 nonché le modalità e ogni altro elemento necessario per l'applicazione del predetto articolo.

**Articolo 2  
Finalità del contributo**

1. Il contributo è finalizzato a favorire sia l'acquisto della prima casa di abitazione che il risparmio pensionistico complementare da parte di giovani coppie.

**Articolo 3  
Definizioni**

1. Ai fini del presente bando s'intende:
  - a) per "prima casa di abitazione", l'unità immobiliare ad uso abitativo destinata ad abitazione principale nella quale la giovane coppia dimora abitualmente e stabilisce la residenza anagrafica, ivi comprese le pertinenze se l'acquisto delle stesse è contestuale a quello dell'unità immobiliare al servizio della quale sono destinate in modo durevole;
  - b) per "giovane coppia", quella composta da coniugi conviventi, uniti civilmente conviventi o conviventi di fatto come definiti dall'articolo 1,

commi 36 e 37, della legge 20 maggio 2016, n. 76. E' considerata "giovane coppia" anche quella formata da due componenti uniti da legami affettivi di coppia che diventino coniugi conviventi, uniti civilmente conviventi o conviventi di fatto come definiti dall'articolo 1, commi 36 e 37, della legge 20 maggio 2016, n. 76, entro il termine previsto dall'articolo 10, comma 1, lettere a) e c), eventualmente prorogato ai sensi dell'articolo 11. I componenti della giovane coppia non devono aver compiuto i 36 anni di età alla data del 31 dicembre 2023;

- c) per "condizione economica patrimoniale familiare (ICEF)", la condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare, nel quale rientrano la giovane coppia, destinatario della prima casa di abitazione, definita secondo quanto disposto dall'articolo 6 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3 e dall'articolo 7 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2, riferita all'edilizia abitativa agevolata;
- d) per "nucleo familiare destinatario della prima casa di abitazione" quello nel quale rientrano la giovane coppia ed eventuali ulteriori componenti e tenuto a trasferire la residenza anagrafica nella prima casa di abitazione oggetto di contributo;
- e) per "fondo pensione aderente", un fondo di previdenza complementare avente i requisiti previsti dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 869 di data 19 maggio 2023 che abbia aderito all'iniziativa;
- f) per "posizione pensionistica complementare attiva", quella per la quale è stata formalizzata da ciascun componente la giovane coppia l'adesione al fondo tramite la sottoscrizione e la trasmissione del relativo modulo.

#### **Articolo 4**

#### **Requisiti per la concessione del contributo**

1. Può accedere al contributo previsto dal presente bando la giovane coppia che, alla data di presentazione della domanda, sia in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere residente in provincia di Trento da almeno due anni; tale requisito può essere posseduto anche da uno solo dei due componenti;
- b) rientrare in un nucleo familiare con un indicatore della condizione economica patrimoniale familiare (ICEF) anno 2022 (reddito/patrimonio 2021), riferito all'edilizia abitativa agevolata, non superiore a 0,49; tale requisito va calcolato avendo a riferimento tutti i componenti del nucleo familiare destinatario della prima casa di abitazione;
- c) avere una posizione pensionistica complementare attiva, per entrambi i componenti, presso un fondo pensione aderente; se la posizione pensionistica complementare non è attiva deve essere attivata entro 30 giorni decorrenti dalla data di presentazione della domanda;
- d) non avere la titolarità in capo alla coppia o ai suoi singoli componenti e con riferimento ai 12 mesi antecedenti la data di presentazione della domanda:
  - 1. di un diritto esclusivo di proprietà su altre unità abitative ad esclusione di quelle assegnate con provvedimento giudiziale a precedenti coniugi o precedenti conviventi di fatto;
  - 2. di un diritto di proprietà per quote o di nuda proprietà, per intero o per quote, su altre unità abitative, la cui somma delle rendite catastali rivalutate, riferite a entrambi i componenti, sia superiore complessivamente a 400,00 euro. A tal fine la rendita catastale è calcolata rapportandola alla quota di proprietà o di nuda proprietà; la rendita catastale riferita all'intera nuda proprietà è considerata al 70%. Non si considerano le unità abitative assegnate con provvedimento giudiziale a precedenti coniugi o precedenti conviventi di fatto;
- e) a far data dal 1 gennaio 2023, avere stipulato l'atto di compravendita, o, nel caso di acquisto a seguito di vendita giudiziale, avere ottenuto il decreto di trasferimento da parte del giudice, della proprietà piena ed

esclusiva della prima casa di abitazione nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5;

- f) avere intavolato a nome della giovane coppia il diritto pieno ed esclusivo di proprietà della prima casa di abitazione o comunque averne in corso l'intavolazione;
- g) non avere ottenuto, singolarmente o congiuntamente, la concessione di contributi provinciali per l'acquisto o la costruzione della prima casa di abitazione, anche per il tramite di cooperative edilizie, nel corso degli ultimi 10 anni.

<b>Articolo 4 bis</b> <b>Contributo ai titolari di contratto preliminare di compravendita</b>
--

1. Può accedere al contributo previsto dal presente bando anche la giovane coppia che, alla data di presentazione della domanda, abbia sottoscritto, a far data dal 1 gennaio 2023, un contratto preliminare di acquisto, fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b), c), d) e g). In tal caso alla domanda di contributo va allegata copia semplice del contratto preliminare.
2. La prima casa di abitazione oggetto del contratto preliminare deve essere individuata catastalmente e presentare le caratteristiche previste dall'articolo 5.
3. Entro 9 mesi decorrenti dalla data di concessione del contributo la giovane coppia deve trasmettere alla struttura provinciale competente in materia di politiche della casa, a pena di decadenza, copia semplice dell'atto di compravendita stipulato e intavolato; il contributo è erogato entro i successivi 90 giorni secondo le modalità di cui all'articolo 9.
4. Il termine di dodici mesi per il trasferimento della residenza anagrafica previsti dall'articolo 10, comma 1, lettera a), decorre dalla data di trasmissione dell'atto di compravendita.
5. Per quanto non diversamente disciplinato da questo articolo, trovano applicazione le altre disposizioni contenute nel presente bando.

**Articolo 5**  
**Intervento ammesso a contributo**

1. E' ammesso a contributo l'acquisto da parte della giovane coppia della prima casa di abitazione ubicata sul territorio provinciale ad un prezzo, comprensivo delle imposte, pari ad almeno euro 30.000,00.
2. L'unità immobiliare ad uso abitativo deve appartenere ad una delle seguenti categorie catastali:
  - A/2 – abitazioni di tipo civile
  - A/3 – abitazioni di tipo economico
  - A/4 – abitazioni di tipo popolare
  - A/5 – abitazioni di tipo ultrapopolare
  - A/6 - abitazioni rurali
  - A/7 – villino
3. Le pertinenze devono appartenere ad una delle seguenti categorie catastali:
  - C/2 - Magazzini e locali di deposito;
  - C/6 - Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (senza fine di lucro);
  - C/7 - Tettoie chiuse od aperte.
4. Fermo restando quanto previsto al comma 1, nel caso in cui uno o entrambi i componenti della giovane coppia siano proprietari per quote di un'unità abitativa, con eventuali pertinenze, è ammesso l'acquisto da parte della giovane coppia delle restanti quote fino al raggiungimento del 100%.
5. Non è ammesso a contributo l'acquisto, per intero o per quote, della prima casa di abitazione da parenti e affini, entro il primo grado.

**Articolo 6**  
**Presentazione della domanda: termini, modalità e documentazione da allegare**

1. La domanda di contributo, in regola con l'imposta di bollo, deve essere presentata dal 1 giugno 2023 al 20 ottobre 2023 mediante utilizzo dell'applicazione web resa disponibile all'indirizzo <https://www.provincia.tn.it/Servizi/Contributo-acquisto-prima-casa-Bando-2023>.

L'accesso all'applicazione web deve avvenire mediante identificazione con SPID, CIE, CPS/CNS. La domanda presentata prima o oltre i termini è irricevibile.

2. La domanda deve essere compilata e presentata da uno dei componenti la giovane coppia, previa delega dell'altro componente alla formazione e presentazione della domanda; alla delega è allegata fotocopia del documento di identità e informativa privacy sottoscritta per ricezione e presa visione. La domanda è inammissibile qualora sia presentata da un componente non delegato.
3. Alla domanda deve essere allegata copia semplice del contratto di compravendita della prima casa di abitazione. Nel caso di acquisto a seguito di vendita giudiziale deve essere allegato, in luogo del contratto di compravendita della prima casa di abitazione, copia conforme all'originale del decreto del giudice di trasferimento della proprietà.
4. Nel caso in cui il diritto di proprietà della prima casa di abitazione sia in corso di intavolazione, nella domanda vanno indicati la data e il numero di G.N. attribuito in sede di presentazione dell'istanza di intavolazione.
5. La domanda presentata dalla giovane coppia priva dei requisiti previsti dall'articolo 4 è inammissibile.
6. Se la domanda e/o la documentazione deve/ono essere regolarizzata/e e/o integrata/e si procede ai sensi della legge provinciale sull'attività amministrativa (legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23). La regolarizzazione e/o integrazione deve essere presentata secondo la modalità di cui al comma 1 e sottoscritta da entrambi i componenti la giovane coppia, allegando fotocopia dei documenti di identità, se riferita a quanto dichiarato in domanda ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000.
7. Nel caso di decesso o di ritiro della domanda prima della concessione del contributo, anche di uno solo dei componenti la giovane coppia, la domanda decade.
8. I moduli di domanda e di delega sono approvati con determinazione del dirigente della struttura provinciale competente in materia di politiche della casa.

**Articolo 7**  
**Misura del contributo**

1. Il contributo è quantificato in euro 15.000,00, di cui una quota pari ad euro 2.000,00, denominata “quota previdenza”, è versata sulle posizioni pensionistiche attivate presso i fondi pensione aderenti dai componenti la giovane coppia.

**Articolo 8**  
**Concessione del contributo**

1. Il contributo è concesso con determinazione del dirigente della struttura provinciale competente in materia di politiche della casa da adottarsi entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, secondo l'ordine cronologico e fino all'esaurimento delle risorse disponibili.
2. Il contributo è concesso in parti uguali ai componenti la giovane coppia.
3. Le domande non finanziabili per esaurimento delle risorse finanziarie sono oggetto di provvedimento di non concessione ai sensi della legge provinciale sull'attività amministrativa.

**Articolo 9**  
**Erogazione del contributo**

1. Il contributo è erogato a ciascun componente la giovane coppia entro 90 giorni decorrenti dalla data del provvedimento di concessione nel seguente modo:
  - a) la quota previdenza è versata dalla Provincia sulle posizioni pensionistiche individuali attivate presso i fondi pensione aderenti sulla base di una specifica delega fornita in sede di domanda del contributo;
  - b) la restante quota è versata direttamente ai componenti.

**Articolo 10**  
**Vincoli**

1. I componenti della giovane coppia beneficiaria del contributo sono tenuti a:
- a) trasferire la residenza anagrafica presso la prima casa di abitazione entro il termine di dodici mesi decorrenti dalla data del provvedimento di concessione del contributo, eventualmente prorogato ai sensi dell'articolo 11. Tale vincolo si applica anche agli altri eventuali componenti del nucleo familiare destinatario della prima casa di abitazione;
  - b) attivare la/e posizione/i pensionistica/che complementare/i presso un fondo pensione aderente entro 30 giorni decorrenti dalla data di presentazione della domanda;
  - c) diventare giovane coppia ai sensi del primo periodo della lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 entro il termine di cui alla lettera a);
  - d) mantenere la residenza anagrafica presso la prima casa di abitazione per un periodo di 5 anni decorrenti dalla data del provvedimento di concessione o, se successiva, dalla data di trasferimento della residenza; per il medesimo periodo la prima casa di abitazione non può essere oggetto, anche parzialmente, di locazione, di comodato o di costituzione di un diritto reale di godimento;
  - e) mantenere la titolarità della propria quota di proprietà sulla prima casa di abitazione, per un periodo di 5 anni decorrenti dalla data del provvedimento di concessione o, se successiva, dalla data di trasferimento della residenza, salvo quanto previsto dall'articolo 13;
  - f) effettuare mediante bonifico bancario a favore della propria posizione pensionistica complementare, il versamento volontario, in unica o più soluzioni, di un importo pari a 1.000,00 euro per ogni componente entro 5 anni decorrenti dalla data del provvedimento di concessione;
  - g) mantenere attiva la propria posizione pensionistica per un periodo di 5 anni decorrenti dalla data del provvedimento di concessione.

**Articolo 11**  
**Proroga del termine per il trasferimento di residenza**

1. Prima della scadenza del termine per il trasferimento della residenza previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera a), la giovane coppia può richiedere per giustificati motivi, con apposita istanza in regola con l'imposta di bollo, una sola proroga del predetto termine per un periodo massimo di dodici mesi. La richiesta di proroga è presentata e sottoscritta da uno o da entrambi i componenti della giovane coppia per il nucleo familiare destinatario della prima casa di abitazione, utilizzando l'apposito modulo approvato con determinazione del dirigente della struttura provinciale competente in materia di politiche della casa e allegando fotocopia del/i documento/i di identità.
2. La proroga è concessa con determinazione del dirigente della struttura provinciale competente in materia di politiche della casa da adottarsi entro 45 giorni dalla data di presentazione della richiesta.

#### **Articolo 12**

#### **Trasferimento della posizione pensionistica complementare**

1. Nel periodo di mantenimento della posizione pensionistica previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera g), è ammesso il trasferimento, senza interruzioni, dell'intera posizione individuale maturata nel fondo pensione di appartenenza presso un altro fondo pensione aderente.

#### **Articolo 13**

#### **Vendita della prima casa di abitazione e trasferimento del contributo**

1. Nel periodo di vigenza del vincolo di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e), è consentita la vendita dell'intera prima casa di abitazione oggetto di contributo nel rispetto, a pena di decadenza, delle seguenti condizioni:
  - a) ottenere l'autorizzazione al trasferimento del contributo di cui al comma 3 prima della vendita;
  - b) acquistare un'altra prima casa di abitazione ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, entro il termine di cui al comma 3;

- c) vendere la prima casa di abitazione originariamente oggetto di contributo e trasferire la residenza direttamente nella nuova prima casa di abitazione entro il termine di cui al comma 3.
2. La richiesta di autorizzazione al trasferimento del contributo, in regola con l'imposta di bollo, deve essere presentata dalla giovane coppia utilizzando il modulo approvato con determinazione del dirigente della struttura provinciale competente in materia di politiche della casa e allegando fotocopia dei documenti di identità.
  3. L'autorizzazione è concessa con determinazione del dirigente della struttura provinciale competente in materia di politiche della casa da adottarsi entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta. Entro il termine perentorio di 120 giorni decorrenti dalla data del provvedimento, la giovane coppia può vendere la prima casa di abitazione oggetto dell'originario contributo e acquistare quella sulla quale chiede il trasferimento del contributo. Decorso inutilmente tale termine la giovane coppia deve presentare una nuova richiesta di autorizzazione al trasferimento del contributo.
  4. La giovane coppia comunica alla struttura provinciale competente in materia di politiche della casa l'avvenuta intavolazione degli atti di compravendita.
  5. Il trasferimento del contributo è disposto con determinazione del dirigente della struttura provinciale competente in materia di politiche della casa ad avvenuta intavolazione degli atti di compravendita.
  6. I vincoli di cui all'articolo 10 si trasferiscono per la durata residua sulla nuova prima casa di abitazione.

<b>Articolo 14</b> <b>Decadenza dal contributo</b>
---

1. È disposta la decadenza delle quote di contributo di entrambi i componenti della giovane coppia, con recupero delle somme erogate a titolo di contributo maggiorate degli interessi semplici calcolati al tasso legale, nei seguenti casi:
  - a) mancato possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4;

- b) mancato rispetto del vincolo previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera a), salvo che non dipenda dal decesso del/i beneficiario/i e/o di uno dei componenti il nucleo familiare destinatario della prima casa di abitazione;
  - c) mancato rispetto dei vincoli previsti dall'articolo 10, comma 1, lettere b) e c), salvo che non dipenda dal decesso del/i beneficiario/i.
2. È disposta la decadenza della quota di contributo di uno o di entrambi i componenti con recupero delle somme erogate a titolo di contributo maggiorate degli interessi semplici calcolati al tasso legale, nei seguenti casi:
- a) mancato rispetto dei vincoli previsti dall'articolo 10, comma 1, lettere d), e), f) e g), salvo che non dipenda dal decesso del/i beneficiario/i. Non si procede alla decadenza dal contributo nel caso di violazione del vincolo di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), qualora il trasferimento della residenza avvenga a seguito di provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare;
  - b) trasferimento dell'intera posizione individuale maturata nel fondo pensione di appartenenza presso un fondo pensione non aderente;
  - c) vendita della prima casa di abitazione in violazione delle condizioni di cui all'articolo 13, comma 1.
3. La decadenza e il conseguente recupero delle somme sono disposti con determinazione del dirigente della struttura provinciale competente in materia di politiche della casa.

<b>Articolo 15</b> <b>Rinuncia al contributo</b>
---

6. Se il/i componente/i la giovane coppia comunica/ano la rinuncia al contributo, si procede nei confronti del/i soggetto/i rinunciatario/i al recupero delle somme erogate maggiorate degli interessi semplici calcolati al tasso legale.

7. La presa d'atto della rinuncia è disposta con determinazione del dirigente competente in materia di politiche della casa.

**Articolo 16**  
**Comunicazioni delle variazioni**

1. La giovane coppia deve comunicare tempestivamente ogni variazione in merito alle informazioni e ai dati forniti alla struttura provinciale competente in materia di politiche della casa.

**Articolo 17**  
**Controlli**

1. La struttura provinciale competente in materia di politiche della casa è tenuta ad effettuare verifiche sulla veridicità di quanto dichiarato relativamente al possesso dei requisiti e sul rispetto dei vincoli di cui all'articolo 10. In particolare:
  - a) per quanto concerne il possesso dei requisiti previsti dal presente bando, la verifica annuale dovrà riguardare il controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese ai fini della concessione del contributo, su un campione che rappresenti una percentuale almeno pari al 5% delle domande concesse;
  - b) per quanto concerne il rispetto dei vincoli, le verifiche devono essere annuali su un campione che rappresenti una percentuale almeno pari al 5% delle posizioni relative alle giovani coppie che hanno ancora in corso l'obbligo del rispetto di tali vincoli.
2. Al fine di esercitare il controllo la struttura provinciale competente in materia di edilizia abitativa può chiedere alle giovani coppie l'esibizione di qualsiasi documentazione ritenuta necessaria.

**Articolo 18**  
**Modalità di trasmissione**

1. Le richieste e le comunicazioni previste da questo bando devono essere trasmesse secondo la modalità prevista dall'articolo 6, comma 1.
2. Qualora la modalità prevista dall'articolo 6, comma 1 non sia resa disponibile, le stesse devono essere sottoscritte dal/i componente/i la giovane coppia e trasmesse, unitamente a copia dei documenti d'identità, con una delle seguenti modalità:
  - a) trasmissione tramite posta elettronica (da certificata o semplice) alla casella "[serv.casa@pec.provincia.tn.it](mailto:serv.casa@pec.provincia.tn.it)";
  - b) consegna a mano presso la struttura provinciale competente in materia di politiche della casa o presso gli sportelli di assistenza e di informazione al pubblico della Provincia autonoma di Trento decentrati sul territorio;
  - c) trasmissione alla struttura provinciale competente in materia di politiche della casa a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno: in tal caso fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.